



Notiziario Agent321

Approfondimenti & Informazioni
per Agenti di Commercio

Hai domande di natura
Fiscale o Legale da rivolgere
ai nostri Consulenti

Scrivici a:
redazione@agent321.com

Reato di omesso versamento Iva: eventi eccezionali di cancellazione

di Massimiliano Bellucci



L'articolo 10 ter del D.lgs. n.74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, non versi l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ogni periodo d'imposta.

Ebbene, il Tribunale di Milano, con una sentenza del 17 Aprile 2014, la numero 1809, ha assolto il legale rappresentante di un'azienda in grave crisi di liquidità determinata da circostanze eccezionali e imprevedibili, quali la drastica contrazione delle linee di finanziamento da parte di un Istituto Bancario sommato a un insostenibile ritardo dei pagamenti da parte dei clienti, applicando di fatto il recentissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di omessi versamenti delle imposte.

Il reato in questione è stato sino ad oggi considerato frutto di una realizzazione progressiva, in effetti l'inadempimento dell'obbligo del versamento mensile o trimestrale costituisce il primo comportamento contestabile all'imprenditore in quanto, pur in presenza di crisi di liquidità, lo stesso imprenditore «ha l'obbligo di attivarsi per prevenire gli effetti e mettersi in condizioni di rispettare la scadenza tributaria».

Differente invece la conclusione del Tribunale nel caso sopra citato ove il Giudice di merito ha ritenuto di escludere il dolo in quanto la Società si trovava «in una situazione di illiquidità dovuta a circostanze eccezionali non prevedibili dal legale rappresentante e non ascrivibili a sua colpa» assolvendo l'imputato «perché il fatto ascrittogli non costituisce reato» in quanto egli stesso «non è stato posto nella condizione di operare una scelta libera e consapevole».

Le norme sull'abuso di dipendenza economica

di Lorenzo Bianchi



Ai contratti commerciali – e dunque anche al contratto d'agenzia – si applicano i principi della Legge n. 192 del 1998, e ciò a maggior ragione relativamente all'agente in regime di monomandato.

Sono di seguito riportate due disposizioni che ben si armonizzano all'agenzia e alle sue evoluzioni soprattutto in un momento di mercato complesso come quello recente e odierno.

Art. 6. Nullità di clausole

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi a uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre e i tempi di esecuzione della fornitura.

2. È nullo il patto che attribuisca a una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

Art. 9. Abuso di dipendenza economica

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'a-

buso di dipendenza economica è nullo. Il contenuto delle norme è molto chiaro. Pertanto nel momento in cui si stipula il contratto – o lo si modifica – i limiti di cui sopra non potranno essere mai superati ■

Forum Agenti: 23.460 colloqui in 4 edizioni

della Redazione di Agent321

Si è chiusa a Roma il 10 maggio la IV edizione di Forum Agenti, la fiera di ricerca agenti di commercio, concludendo così il primo anno di vita della Manifestazione. In un anno, il format di Forum Agenti ha raggiunto tre città, bissando proprio la location della capitale e creando importanti e concrete opportunità di lavoro in ciascun evento. «È con grande soddisfazione che parliamo di numeri – dice **Davide Ricci, Presidente di Agent321.COM**, che organizza Forum Agenti – perché sono proprio i numeri che ci danno la misura di quante opportunità lavorative ha portato in un solo anno il Forum Agenti. Quattro manifestazioni hanno dato la possibilità a 14.117 agenti di commercio, rappresentanti e venditori di incontrare 391 aziende per un totale di ben 23.460 colloqui di lavoro totali. Non possiamo che essere entusiasti del risultato ottenuto».

Ampliata la sezione di servizi ai visitatori, grazie soprattutto alla presenza dell'**Enasarco**. La Fondazione ha giocato infatti un ruolo di primo piano: oltre allo stand informativo e al servizio di consulenza gratuito ha organizzato tre conferenze focalizzate sul nuovo corso aziendale intrapreso nel contesto dell'attuale panorama previdenziale, sociale ed economico.

L'appuntamento è a Milano, il 28 e 29 novembre prossimi, in uno spazio espositivo decisamente più ampio dell'edizione precedente: 9.500 mq. «Il nostro obiettivo – aggiunge Davide Ricci – è di portare al Forum Agenti Milano 10.000 agenti di commercio e 400 aziende espositrici».

Notiziario Agent321

a cura di Agent321 - International Bureau of Commercial Agents, Brokers & Distributors
Numero Verde 800.86.16.16
E-mail: redazione@agent321.com